

TI_GERICHTE 35.2017.121 vom 20. März 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-03-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2017.121

FR: TI_GERICHTE 35.2017.121 du 20 mars 2018

IT: TI_GERICHTE 35.2017.121 del 20 marzo 2018

Regeste

Determinazione del grado dell'invalidità (in particolare, del reddito da invalidato e, meglio, della riduzione sociale) e della menomazione dell'integrità

Erwägungen

E. 20

marzo 2012 consid. 5; 9C_980/2008 del 4 marzo 2009 consid. 3.1.2 e 9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4).” (doc. 139, p. 6). Il TCA non può seguire la tesi difesa dall’istituto assicuratore. In effetti, secondo la giurisprudenza federale (e anche le pronunzie citate vanno esattamente in questo senso), una deduzione a titolo di “grado d'occupazione” non entra in linea di conto nel caso in cui la persona assicurata sia in grado di svolgere un’attività alternativa adeguata durante tutto il giorno, ma con un rendimento ridotto (cfr., ad esempio, la STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.4: “Premessa l'incontestata residua capacità lavorativa di A._____ del 70% (che si traduce nella presenza durante tutto il giorno con rendimento ridotto) in un'attività rispettosa dei limiti funzionali, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale in caso di presenza lavorativa durante tutto il giorno ma con limitazioni, in concreto del 30% , non vi è più spazio per alcuna riduzione riconducibile all'impossibilità di svolgere un'attività a tempo pieno (cfr. sentenza 9C_149/2015 del 22 marzo 2016 consid. 4.1 con riferimento alle sentenze 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 5; 9C_980/2008 del 4 marzo 2009 consid. 3.1.2 e 9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4).” – il corsivo è del redattore). Diversa è invece la situazione allorquando è il tempo di lavoro ad essere limitato a causa del danno alla salute. In questo caso, sempre in ossequio alla giurisprudenza federale, si giustifica una decurtazione del reddito statistico da invalido (cfr., per esempio, la STF 9C_980/2008 consid. 3.1.2 e 3.5, menzionata dalla CV 1: “Erfasst werden soll mit diesem Abzug nur die Teilzeitarbeit, nicht aber eine vollzeitliche Tätigkeit mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit. Bei letzterer verbietet es sich, regelmässig eine über die Einschränkung der Leistungsfähigkeit hinaus gehende, überproportionale Lohneinbusse anzunehmen und - in Analogie zum Abzugsfaktor "Beschäftigungsgrad" oder als eigenständiges neues Merkmal - beim leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen (zum Ganzen Urteil I 69/07 vom 2. November 2007, E. 5.1 - E. 5.3, mit weiteren Hinweisen). (...). Männer mit einem Beschäftigungsgrad von 75% bis 89% werden in Tätigkeiten im Anforderungsniveau 4 überproportional tiefer entlohnt im Vergleich zu Männern, welche ein Vollzeitpensum ausüben, was rechtsprechungsgemäss die Gewährung eines Abzugs gebietet (vgl. E. 3.1.2 hievor).” – il corsivo è del redattore). Nella concreta evenienza, dalle considerazioni espresse dal medico consulente dell’assicuratore LAINF (cfr. doc. 112, p. 7) si evince che l’inabilità lavorativa del 33% in attività sostitutive adeguate, corrisponde a una riduzione del tempo di lavoro (e non del rendimento). Secondo questa Corte, ciò giustifica

l'applicazione di una deduzione. D'altro canto, per quanto attiene al fatto che l'assicurato dispone di esperienze professionali limitate alla sola attività di macellaio, va segnalato che l'Alta Corte ha già avuto modo di precisare che l'assenza di esperienza in taluni ambiti di attività ha poca incidenza sulla remunerazione percepita per l'esecuzione di mansioni semplici e ripetitive e quindi questo non giustifica ulteriori decurtazioni (cfr. STF 9C_467/2012 del 25 febbraio 2013 consid. 4.3.2). Ora, posto che la deduzione percentuale da applicare deve essere il frutto di una valutazione globale dell'incidenza di tutti i fattori che entrano in linea di conto (cfr. SVR 12/2017 UV Nr. 91 consid. 3.3.2.2), il TCA ritiene che, nel caso concreto, considerando i fattori "limitazioni addebitabili al danno alla salute" e "grado di occupazione", il reddito statistico da invalido vada decurtato del 15%. Tenuto conto di una decurtazione globale del 15%, il reddito da invalido ammonta dunque a fr. 38'338.17. Il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 38'338.17 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 62'309, risulta essere del 38.47%, arrotondato al 38% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. In queste condizioni, la decisione su opposizione impugnata va riformata, nel senso che all'assicurato deve essere riconosciuta una rendita d'invalidità del 38% (anziché del 32%).

2.3. Entità della menomazione dell'integrità. 2.3.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale. Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni. Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.3.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave. In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438). La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.3.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF. Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato. Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato). Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato). La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato). Se più menomazioni all'integrità

fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF). Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF). Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati. Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata). 2.3.4. L'INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza. Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.). Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a). 2.3.5. Nella presente fattispecie, la CV 1 ha posto l'assicurato al beneficio di un'IMI del 15% basandosi sul relativo apprezzamento che il dott. _____ ha enunciato a margine della visita fiduciaria del 24 marzo 2015. Con la propria impugnativa, RI 1 sostiene che, sempre fondandosi sul parere del proprio consulente medico, l'amministrazione avrebbe dovuto in realtà riconoscergli un'IMI del 28.5% (cfr. doc. I, p. 7 s.). Ricordato che litigiosa è l'entità della menomazione dell'integrità dipendente soltanto dall'infortunio del 20 settembre 2010 e constatato che quest'ultimo evento ha interessato esclusivamente il ginocchio destro, questo Tribunale ritiene che la decisione su opposizione impugnata meriti conferma nella misura in cui l'IMI è stata fissata al 15%. In effetti, il TCA constata che, trattandosi dei postumi dell'infortunio del settembre 2010, responsabile di aver peggiorato direzionalmente lo stato preesistente a livello del ginocchio destro (cfr. doc. 112, p. 6: "L'aggravamento causato dall'infortunio del 20 settembre 2010 non è stato sanato e non lo sarà mai. In sostanza non vi sarà mai uno stato quo ante e neppure uno stato quo sine."), il dott. _____ ha in effetti quantificato in un 15% la corrispondente menomazione dell'integrità (cfr. doc. 112, p. 8). In esito a quanto precede, la decisione su opposizione del 19 settembre 2017 deve dunque essere confermata nella misura in cui il ricorrente è stato posto al beneficio di un'IMI del 15%.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.